

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE GIUSEPPE, CIPELLINI, GUALTIERI,
CONTI PERSINI e MALAGODI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 1982

Disciplina fiscale concernente il trattamento di fine rapporto

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge presentato dal Governo (atto Senato n. 1830), recante nuove norme in materia di indennità di anzianità, attualmente all'esame del Senato congiuntamente ad altri disegni di legge d'iniziativa parlamentare (atti Senato nn. 1701, 1838 e 1844), prevede che, in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La retribuzione annua, ai fini che si propone il disegno di legge, comprende le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti, l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro e ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. Il trattamento è poi incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Le previsioni normative sopra ricordate lumeggiano la scelta di abbandonare il criterio della retribuzione differita sostituendolo con quello della retribuzione risparmiata obbligatoriamente. Il relatore ha sottolineato come con il raggiungimento di questo obiettivo il lavoratore maturi anno per anno il corrispettivo monetario globale della sua prestazione di lavoro, ma sia obbligato a risparmiare una determinata percentuale, che presta al proprio datore di lavoro dietro remunerazione.

Si intende ora apprestare, coerentemente con siffatto principio, la relativa disciplina fiscale. Occorre qui formulare tre considerazioni:

1) il disegno di legge sopra ricordato mantiene ferma la disciplina legislativa del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici;

2) l'indennità di anzianità che sarebbe spettata ai singoli prestatori di lavoro in caso di cessazione del rapporto all'atto del-

l'entrata in vigore della nuova normativa è calcolata secondo la disciplina vigente alla stessa data;

3) allo stato attuale della legislazione, la posticipazione del termine dei versamenti obbligatori (posticipazione da ultimo disposta con il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con legge n. 216 del 1974) ha finito con l'attribuire al sistema vigente anche una peculiare funzione di autofinanziamento delle imprese.

Le disposizioni recate dal presente disegno di legge tengono conto — compatibilmente con la mutata natura giuridica del trattamento di fine rapporto — di tali considerazioni ed a tal fine prevedono un regime fiscale che consenta ancora alle imprese di procrastinare il versamento delle ritenute effettuate sulle somme annualmente maturate a favore del lavoratore sino al termine del rapporto di lavoro. Si tratta di una deroga al principio dell'obbligatorietà del versamento delle ritenute fiscali relativamente a somme sulle quali un soggetto ha acquisito un diritto e si sostanzia nella possibilità di acquistare titoli speciali per un valore pari all'ammontare delle ritenute che si dovrebbero versare all'erario. I titoli in questione — le cui caratteristiche e modalità di emissione e di circolazione saranno determinate con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro — potranno essere destinati al finanziamento di iniziative di rilevante interesse sociale (ad esempio, la costruzione di nuove abitazioni) e avranno la caratteristica di non svalutarsi nel loro valore reale rispetto all'inflazione e di essere negoziabili sul mercato finanziario.

Il regime proposto innova però anche per quanto riguarda il trattamento tributario delle indennità di fine rapporto non disciplinate dal disegno di legge n. 1830, al fine di perquirarne gli effetti in relazione alla disciplina che si va ad apportare per il trattamento di fine rapporto disciplinato da detto disegno di legge, e dispone infine perchè siffatte innovazioni si applichino anche alla indennità di anzianità che sarebbe spettata ai singoli prestatori di lavoro in caso di cessazione del rapporto all'atto in

cui entreranno in vigore le disposizioni recate da quel disegno di legge e che — come sopra si è veduto — viene calcolata secondo le norme vigenti. È evidente che la disciplina recata dal presente disegno di legge è intimamente connessa con quella prevista dal disegno di legge n. 1830 all'esame di questo ramo del Parlamento.

Ciò premesso si illustrano qui di seguito le disposizioni del provvedimento.

In relazione al nuovo sistema di accantonamento annuale delle quote dell'indennità di fine rapporto, all'articolo 1 viene prevista, secondo il sistema della tassazione separata già in atto, la tassazione delle quote della predetta indennità maturate annualmente: in tal modo, ogni quota accantonata ha un trattamento tributario autonomo, computato anno per anno, con liberazione del lavoratore dipendente da ogni onere fiscale al momento della percezione dell'indennità di fine rapporto. Gli incrementi delle quote accantonate, calcolati secondo la normativa sostanziale, sono riconosciuti esenti da imposta e verranno così corrisposti al lavoratore in aggiunta al pagamento dell'indennità di fine rapporto.

Tale disciplina si renderà operante a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge. Per le liquidazioni che si riferiscono al periodo di lavoro maturato anteriormente a tale data, si procederà a tassazione con i criteri della tassazione separata attualmente applicati, debitamente corretti — con apposita disposizione normativa contestualmente proposta con il successivo articolo 2 — per quanto riguarda la determinazione della base imponibile e la trasformazione della ritenuta a titolo di imposta (anzichè d'acconto come attualmente), congelando la situazione e rinviando il versamento della imposta, indicizzata con l'indice di rivalutazione, al termine del rapporto di lavoro.

La disciplina da ultimo descritta si applicherà anche al settore pubblico.

Con l'articolo 1 si fissano i criteri di questo nuovo sistema di tassazione delle indennità di fine rapporto secondo il regime sostanziale proposto (tassazione separata a titolo di imposta con l'aliquota media netta

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'anno; esenzione da imposta degli incrementi maturati a titolo di remunerazione finanziaria e di rivalutazione monetaria).

In buona sostanza il datore di lavoro, con riferimento alla retribuzione annuale del lavoratore, procederà alla individuazione della aliquota della ritenuta di imposta da applicare sulla quota annuale di indennità accantonata, con la differenza, rispetto all'attuale sistema, che, sull'imposta relativa alla retribuzione del lavoratore da prendere a base per il calcolo della predetta aliquota, egli opererà una decurtazione pari all'ammontare complessivo delle detrazioni di imposta concesse al lavoratore e, inoltre, se la retribuzione annuale non supera lire 15 milioni, ridurrà l'aliquota così individuata del 10 per cento. Ciò comporta un indubbio vantaggio sulla tassazione delle quote di indennità spettanti ai lavoratori a più basso reddito e con maggiori detrazioni di imposta per carichi di famiglia.

Sul piano pratico il datore di lavoro dovrà rilevare l'importo dell'imposta lorda relativa alla retribuzione annuale così come risulta nel modello 101, diminuirlo delle detrazioni di imposta risultanti parimenti dal modello 101, dividere il risultato della detrazione per l'importo della retribuzione imponibile complessiva pure figurante nel modello 101, per individuare l'aliquota da applicare sulla quota di indennità maturata nell'anno ai fini della determinazione dell'imposta. Qualora la retribuzione imponibile complessiva non superi i 15 milioni, l'aliquota per la determinazione dell'imposta sarà ridotta del 10 per cento.

Per quanto riguarda il versamento della ritenuta così effettuata da parte del datore di lavoro, è all'uopo previsto, come già si è detto, in luogo del versamento annuale in tesoreria, l'acquisto di appositi titoli speciali, le cui caratteristiche e modalità di emissione saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.

Con l'articolo 2 si provvede alla modifica dell'attuale regime fiscale delle indennità di fine rapporto, mediante opportune integrazioni e modifiche agli articoli 13 e 14 del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e 23 del decreto del Presidente della Repubblica di pari data, n. 600, comportanti:

a) la trasformazione in ritenute a titolo d'imposta delle ritenute attualmente operate a titolo d'acconto;

b) le attuali riduzioni percentuali della indennità di fine rapporto, che incidono sulla base imponibile delle predette indennità ai fini dell'applicazione dell'aliquota per la determinazione dell'imposta, vengono rese più graduali e trasformate in riduzioni per scaglioni anziché per classi come attualmente previsto, con la conseguenza di non penalizzare le elevate anzianità;

c) l'aumento a lire 300.000 della riduzione per anno di anzianità, oggi stabilita in lire 100.000, in modo da favorire i bassi redditi ed in generale i pubblici dipendenti che hanno bassi accantonamenti annuali.

Per effetto di questo articolo le indennità di fine rapporto relative al settore pubblico ed anche al settore privato per la parte maturata anteriormente alla data di entrata in vigore del disegno di legge n. 1830 ricevono un trattamento fiscale meno gravoso ed uniforme.

L'articolo 3 detta la disciplina transitoria nel caso che, per le attuali liquidazioni, siano state corrisposte anticipazioni, assoggettate a imposizione secondo il criterio, in vigore, della ritenuta a titolo di acconto. In relazione al mutato sistema di tassazione (che trasforma l'attuale ritenuta d'acconto in ritenuta a titolo d'imposta) l'omessa disciplina dei rapporti tributari in corso di definizione comporterebbe la riliquidazione delle posizioni tributarie dei lavoratori dipendenti da parte dei competenti uffici delle imposte anche dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge, riliquidazione che invece, con la presente norma, non verrà più effettuata.

La perdita di gettito relativa alle norme recate dal presente disegno di legge per gli esercizi 1982 e 1983 può essere considerata nulla. Gli oneri per l'erario dipendono infatti principalmente dalla mancata tassazione della indicizzazione delle quote accantonate

e cominciano quindi a divenire rilevanti solo dopo qualche anno.

* * *

Al fine di illustrare quanto affermato a proposito della perdita di gettito e degli effetti distributivi (per livello di reddito e di anzianità) sia del nuovo sistema fiscale di tassazione delle quote anno per anno (articolo 1), sia del sistema fiscale vigente riformato (articolo 2), comparati con il sistema attuale, si esaminano i seguenti esempi. Essi considerano:

i) redditi iniziali rispettivamente di 10 milioni e di 20 milioni di lavoratori il cui rapporto cominci a partire dall'entrata in vigore della riforma e sia regolato quindi interamente dalla nuova legislazione. Si considera che il loro reddito cresca del 16 per cento all'anno, di cui il 4 per cento reale: si ipotizza quindi il 12 per cento di inflazione all'anno.

ii) redditi di 10, 15, 20 milioni al momento della cessazione del rapporto di lavoro con differenti livelli di anzianità, in modo da confrontare l'aliquota d'imposta gravante, rispettivamente con il sistema fiscale vigente e con il sistema fiscale vigente riformato, sull'accantonamento totale al momento di entrata in vigore della riforma.

1) Riguardo agli esempi che si presentano occorre osservare:

a) le imposte secondo la legislazione vigente (colonna X 5) sono state calcolate lasciando ferma la legislazione fiscale delle liquidazioni (compresi i limiti per le detrazioni) e supponendo invece che la curva delle aliquote, necessaria per il calcolo dell'aliquota media, venga di anno in anno rivista in modo da abolire il drenaggio fiscale, lasciando invece operare la tassazione progressiva degli incrementi reali;

b) le stesse ipotesi sono state fatte per il calcolo dell'imposta secondo la legislazione attuale riformata (colonna X 6), cioè modificata lasciando invariata la logica di quella esistente, ma mutando le detrazioni fisse

in funzione degli anni e dell'ammontare della liquidazione;

c) anche per il caso di mutamento della logica di tassazione (colonne X 7 ed X 8) si sono supposte ferme nel tempo le detrazioni (in particolare il limite di 15 milioni di reddito corrente per l'abbattimento dell'aliquota) e si è invece supposta la riforma delle aliquote in modo da restituire il drenaggio fiscale.

I risultati più importanti scaturiscono dal confronto delle aliquote effettive sulla liquidazione tra la legislazione vigente (colonna X 9) e la legislazione vigente riformata (colonna X 10), ove appare che la legislazione vigente riformata riesce nel suo intento di agevolare di più il reddito di 10 milioni rispetto a quello di 20 milioni; e riesce anche, seppure in misura minore, a diminuire il privilegio per le basse anzianità rispetto a quelle alte.

Riguardo al confronto tra la colonna X 10 e l'aliquota effettiva con la legislazione nuova basata sull'aliquota media netta (colonna X 12), occorre osservare:

a) per anni molto significativi (da 5 a 8) vi è notevole armonia tra nuova legislazione e legislazione vigente riformata;

b) per i primi anni il vantaggio dell'attuale legislazione riformata è ineliminabile, a meno di stravolgere quest'ultima anche a danno dei bassi redditi, ma è poco significativo, dato che i lavoratori che cessano il rapporto lavorativo precocemente sono pochi;

c) per i periodi più lunghi il vantaggio della nuova legislazione è molto alto. Occorre tener conto però che con un'inflazione più bassa tale vantaggio sarebbe minore (in quanto perde peso il fatto dell'esenzione degli interessi nella nuova legislazione) e che la lievitazione dell'aliquota che appare dagli esempi nella legislazione attuale (riformata e non) deriva in parte dall'ipotesi di mancata rivalutazione con l'inflazione dei limiti di reddito per cui valgono le deduzioni dalle liquidazioni:

LEGENDA DELLE COLONNE

X1 = Reddito totale

X2 = Reddito reale

X3 = Quote di accantonamento annuo

X4 = Accantonamento complessivo con rivalutazione integrale

X5 = Imposte secondo la legislazione vigente

X6 = Imposte secondo la legislazione vigente riformata

X7 = Imposte secondo la nuova legislazione

X8 = Imposte secondo la nuova legislazione

X9 = $X5/X4$ X10 = $X6/X4$ X11 = $X7/X4$ X12 = $X8/X4$

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IPOTESI 10 MILIONI

Anni	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
1	11.600	10.400	859	859	59	31	124	99
2	13.456	10.816	997	1.946	140	85	269	216
3	15.609	11.249	1.156	3.307	250	170	437	353
4	18.106	11.699	1.341	4.995	395	292	631	513
5	21.003	12.167	1.556	7.076	584	460	855	700
6	24.364	12.653	1.805	9.623	826	685	1.112	915
7	28.262	13.159	2.093	12.727	1.640	979	1.406	1.163
8	32.784	13.686	2.428	16.492	2.190	2.200	1.741	1.447
9	38.030	14.233	2.817	21.041	3.312	2.938	2.123	1.773
10	44.114	14.802	3.268	26.517	4.281	3.858	2.557	2.145
11	51.173	15.395	3.791	33.092	5.473	6.069	3.073	2.591
12	59.360	16.010	4.397	40.964	6.935	7.757	3.659	3.098
13	68.858	16.651	5.101	50.366	10.967	9.823	4.321	3.673
14	79.875	17.317	5.917	61.571	13.677	12.341	5.069	4.325

Anni	X1	X2	X3	X4	X9	X10	X11	X12
1	11.600	10.400	859	859	6,9	3,6	14,5	11,5
2	13.456	10.816	997	1.946	7,2	4,4	13,8	11,1
3	15.609	11.249	1.156	3.307	7,6	5,1	13,2	10,7
4	18.106	11.699	1.341	4.995	7,9	5,8	12,6	10,3
5	21.003	12.167	1.556	7.076	8,3	6,5	12,1	9,9
6	24.364	12.653	1.805	9.623	8,6	7,1	11,6	9,5
7	28.262	13.159	2.093	12.727	12,9	7,7	11,0	9,1
8	32.784	13.686	2.428	16.492	13,3	13,3	10,6	8,8
9	38.030	14.233	2.817	21.041	15,7	14,0	10,1	8,4
10	44.114	14.802	3.268	26.517	16,1	14,5	9,6	8,1
11	51.173	15.395	3.791	33.092	16,5	18,3	9,3	7,8
12	59.360	16.010	4.397	40.964	16,9	18,9	8,9	7,6
13	68.858	16.651	5.101	50.366	21,8	19,5	8,6	7,3
14	79.875	17.317	5.917	61.571	22,2	20,0	8,2	7,0

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IPOTESI 20 MILIONI

Anni	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
1	23.200	20.800	1.719	1.719	188	159	380	352
2	26.912	21.632	1.993	3.892	434	383	822	763
3	31.218	22.497	2.312	6.614	759	691	1.332	1.239
4	36.213	23.397	2.682	9.990	1.177	1.100	1.919	1.788
5	42.007	24.333	3.112	14.151	2.442	1.631	2.591	2.419
6	48.728	25.306	3.609	19.246	3.388	3.579	3.360	3.141
7	56.524	26.319	4.187	25.454	5.246	4.872	4.237	3.967
8	65.568	27.371	4.857	32.984	6.918	7.823	5.233	4.907
9	76.059	28.466	5.634	42.081	8.972	10.207	6.364	5.975
10	88.229	29.605	6.535	53.035	14.421	13.131	7.643	7.186
11	102.345	30.789	7.581	66.185	18.261	16.715	9.090	8.556
12	118.720	32.021	8.794	81.928	22.949	21.102	10.723	10.106
13	137.715	33.301	10.201	100.732	28.632	26.433	12.563	11.853
14	159.750	34.633	11.833	123.142	35.487	32.876	14.635	13.822

Anni	X1	X2	X3	X4	X9	X10	X11	X12
1	23.200	20.800	1.719	1.719	10,9	9,3	22,1	20,5
2	26.912	21.632	1.993	3.892	11,2	9,8	21,1	19,6
3	31.218	22.497	2.312	6.614	11,5	10,4	20,1	18,7
4	36.213	23.397	2.682	9.990	11,8	11,0	19,2	17,9
5	42.007	24.333	3.112	14.151	17,3	11,5	18,3	17,1
6	48.728	25.306	3.609	19.246	17,6	18,6	17,5	16,3
7	56.524	26.319	4.187	25.454	20,6	19,1	16,6	15,6
8	65.568	27.371	4.857	32.984	21,0	23,7	15,9	14,9
9	76.059	28.466	5.634	42.081	21,3	24,3	15,1	14,2
10	88.229	29.605	6.535	53.035	27,2	24,8	14,4	13,5
11	102.345	30.789	7.581	66.185	27,6	25,3	13,7	12,9
12	118.720	32.021	8.794	81.928	28,0	25,8	13,1	12,3
13	137.715	33.301	10.201	100.732	28,4	26,2	12,5	11,8
14	159.750	34.633	11.833	123.142	28,8	26,7	11,9	11,2

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) Riguardo agli esempi che si presentano occorre osservare che, per semplificare e stilizzare la comparazione, si è supposto che venga accantonato un dodicesimo della retribuzione annua. Si vede come l'ali-

quota effettiva risulti diminuita con il sistema fiscale vigente riformato rispetto a quello attualmente vigente per le anzianità più alte ed i redditi più bassi:

LEGENDA DELLE COLONNE

X1 = Reddito annuale

X2 = Accantonamento complessivo

X3 = Imposta secondo la legislazione vigente

X4 = Imposte secondo la legislazione vigente riformata

X5 = $X3/X2$ X6 = $X4/X2$

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IPOTESI DI BASE

Divisore della retribuzione annua per quota di accantonamento = 12,0

Reddito annuo = 10 milioni

(Importi espressi in migliaia)

Anni	X1	X2	X3	X4	X5	X6
1	10.000	833	56	57	6,67	6,84
2	10.000	1.667	111	114	6,67	6,84
3	10.000	2.500	167	171	6,67	6,84
4	10.000	3.333	222	228	6,67	6,84
5	10.000	4.167	278	285	6,67	6,84
6	10.000	5.000	333	342	6,67	6,84
7	10.000	5.833	389	399	6,67	6,84
8	10.000	6.667	445	456	6,67	6,84
9	10.000	7.500	500	513	6,67	6,84
10	10.000	8.333	556	570	6,67	6,84
11	10.000	9.167	611	627	6,67	6,84
12	10.000	10.000	667	684	6,67	6,84
13	10.000	10.833	1.103	741	10,18	6,84
14	10.000	11.667	1.188	799	10,18	6,84
15	10.000	12.500	1.272	856	10,18	6,84
16	10.000	13.333	1.357	913	10,18	6,84
17	10.000	14.167	1.442	970	10,18	6,84
18	10.000	15.000	1.527	1.027	10,18	6,84
19	10.000	15.833	1.612	1.098	10,18	6,94
20	10.000	16.667	1.696	1.170	10,18	7,02
21	10.000	17.500	1.781	1.242	10,18	7,10
22	10.000	18.333	1.866	1.313	10,18	7,16
23	10.000	19.167	1.951	1.385	10,18	7,23
24	10.000	20.000	2.036	1.457	10,18	7,28
25	10.000	20.833	2.486	1.528	11,93	7,34
26	10.000	21.667	2.586	1.600	11,93	7,38
27	10.000	22.500	2.685	1.672	11,93	7,43
28	10.000	23.333	2.785	1.743	11,93	7,47
29	10.000	24.167	2.884	1.815	11,93	7,51
30	10.000	25.000	2.983	1.887	11,93	7,55

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IPOTESI DI BASE

Divisore della retribuzione annua per quota di accantonamento = 12,0

Reddito annuo = 15 milioni

(Importi espressi in migliaia)

Anni	X1	X2	X3	X4	X5	X6
1	15.000	1.250	113	137	9,03	10,96
2	15.000	2.500	226	274	9,03	10,96
3	15.000	3.750	339	411	9,03	10,96
4	15.000	5.000	451	548	9,03	10,96
5	15.000	6.250	564	685	9,03	10,96
6	15.000	7.500	677	822	9,03	10,96
7	15.000	8.750	790	959	9,03	10,96
8	15.000	10.000	1.333	1.096	13,33	10,96
9	15.000	11.250	1.500	1.234	13,33	10,96
10	15.000	12.500	1.666	1.371	13,33	10,96
11	15.000	13.750	1.833	1.508	13,33	10,96
12	15.000	15.000	1.999	1.645	13,33	10,96
13	15.000	16.250	2.166	1.809	13,33	11,13
14	15.000	17.500	2.333	1.973	13,33	11,27
15	15.000	18.750	2.499	2.137	13,33	11,40
16	15.000	20.000	3.096	2.301	15,48	11,50
17	15.000	21.250	3.290	2.464	15,48	11,60
18	15.000	22.500	3.483	2.628	15,48	11,68
19	15.000	23.750	3.677	2.792	15,48	11,76
20	15.000	25.000	3.870	2.956	15,48	11,82
21	15.000	26.250	4.064	3.120	15,48	11,89
22	15.000	27.500	4.257	3.284	15,48	11,94
23	15.000	28.750	4.451	3.448	15,48	11,99
24	15.000	30.000	4.644	3.612	15,48	12,04
25	15.000	31.250	4.838	3.803	15,48	12,17
26	15.000	32.500	5.031	3.994	15,48	12,29
27	15.000	33.750	5.225	4.184	15,48	12,40
28	15.000	35.000	5.418	4.375	15,48	12,50
29	15.000	36.250	5.612	4.566	15,48	12,60
30	15.000	37.500	5.805	4.757	15,48	12,68

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IPOTESI DI BASE

Divisore della retribuzione annua per quota di accantonamento = 12,0

Reddito annuo = 20 milioni

(Importi espressi in migliaia)

Anni	X1	X2	X3	X4	X5	X6
1	20.000	1.667	178	231	10,70	13,87
2	20.000	3.333	357	462	10,70	13,87
3	20.000	5.000	535	693	10,70	13,87
4	20.000	6.667	714	924	10,70	13,87
5	20.000	8.333	892	1.155	10,70	13,87
6	20.000	10.000	1.070	1.387	10,70	13,87
7	20.000	11.667	1.816	1.618	15,57	13,87
8	20.000	13.333	2.076	1.849	15,57	13,87
9	20.000	15.000	2.335	2.080	15,57	13,87
10	20.000	16.667	2.595	2.351	15,57	14,11
11	20.000	18.333	2.854	2.623	15,57	14,31
12	20.000	20.000	3.114	2.895	15,57	14,47
13	20.000	21.667	3.900	3.166	18,00	14,61
14	20.000	23.333	4.200	3.438	18,00	14,73
15	20.000	25.000	4.500	3.710	18,00	14,84
16	20.000	26.667	4.800	3.981	18,00	14,93
17	20.000	28.333	5.100	4.253	18,00	15,01
18	20.000	30.000	5.400	4.524	18,00	15,08
19	20.000	31.667	5.700	4.837	18,00	15,27
20	20.000	33.333	6.000	5.149	18,00	15,45
21	20.000	35.000	6.300	5.461	18,00	15,60
22	20.000	36.667	6.600	5.773	18,00	15,74
23	20.000	38.333	6.900	6.085	18,00	15,87
24	20.000	40.000	7.200	6.397	18,00	15,99
25	20.000	41.667	7.500	6.710	18,00	16,10
26	20.000	43.333	7.800	7.022	18,00	16,20
27	20.000	45.000	8.100	7.334	18,00	16,30
28	20.000	46.667	8.400	7.646	18,00	16,38
29	20.000	48.333	8.700	7.958	18,00	16,47
30	20.000	50.000	9.000	8.270	18,00	16,54

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche il trattamento di fine rapporto è soggetto a tassazione separata. L'imposta è determinata applicando all'ammontare di ciascun importo annuale di detto trattamento l'aliquota corrispondente al reddito di lavoro dipendente — con esclusione degli emolumenti arretrati — derivante dal medesimo rapporto di lavoro, percepito nell'anno dal prestatore di lavoro. Ai fini dell'individuazione della predetta aliquota si tiene conto dell'imposta lorda relativa al predetto reddito diminuita delle detrazioni di imposta. L'aliquota così individuata è ridotta del 10 per cento se il reddito non supera lire 15 milioni.

I sostituti di imposta devono effettuare a norma del primo comma la ritenuta a titolo di imposta entro due mesi dalla fine di ciascun anno o, se precedente, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed eseguire il versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui la ritenuta è stata effettuata.

In luogo del versamento diretto i sostituti di imposta possono acquistare entro lo stesso termine titoli speciali di importo nominale pari a quello delle ritenute effettuate, aventi le caratteristiche previste dal quarto comma. Entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro o di pagamento dell'anticipazione eventualmente erogata deve essere effettuato comunque il versamento indicato nel comma precedente, anche mediante i titoli speciali di valore nominale pari all'ammontare delle ritenute di imposta di cui è ancora dovuto il versamento.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, saranno stabilite le caratteristiche e le modalità di emissione e di circolazione dei titoli speciali nonchè i criteri di vigilanza e di controllo.

All'indennità di anzianità che sarebbe spettata ai singoli prestatori di lavoro in caso di cessazione del rapporto di lavoro all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificati dal successivo articolo 2. Tuttavia il versamento della relativa imposta, maggiorata con gli stessi criteri con cui viene incrementato il trattamento di fine rapporto, deve essere eseguito con le modalità previste dal secondo comma entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro, o è stata corrisposta l'anticipazione, con riferimento, in questo ultimo caso, alla parte di anticipazione imputabile alla indennità di cui al presente comma.

Gli incrementi per rivalutazione del trattamento di fine rapporto sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Le disposizioni che precedono si applicano a tutti i rapporti di lavoro dipendente per i quali siano previste forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate. Non si applicano invece alle indennità corrisposte alla cessazione del rapporto aventi natura e funzione diverse da quelle delle indennità sopra indicate, nè al trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici.

Art. 2.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Per i redditi soggetti a tassazione separata indicati nelle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *f)* e *g)* dell'articolo precedente l'imposta è determinata applicando all'ammontare di ciascuno di essi, al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione; per i redditi indicati nella lettera *d)* si applica la stessa disposizione

con riferimento al biennio anteriore all'anno in cui i redditi sono percepiti; per i redditi indicati nella lettera *e*) l'imposta è determinata applicando l'aliquota corrispondente alla metà del reddito di lavoro dipendente, con esclusione dei redditi della precedente lettera *d*), derivante dal medesimo rapporto di lavoro percepito dal prestatore di lavoro nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione.

Se in uno dei due anni anteriori non vi sia stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente al reddito complessivo netto, ovvero al reddito di lavoro dipendente, dell'altro anno; se non vi sia stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota del dieci per cento ».

L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 14. — *Indennità di fine rapporto.* — L'ammontare complessivo netto dei redditi indicati alla lettera *e*) dell'articolo 12 derivanti dal medesimo rapporto di lavoro, anche se corrisposti da soggetti diversi, è ridotto del venticinque per cento se detto ammontare non supera i quindici milioni di lire; del quindici per cento per la parte eccedente i quindici milioni fino a trenta milioni di lire; del cinque per cento per la parte eccedente i trenta milioni di lire e, in ogni caso, successivamente alle predette riduzioni, è ridotto di lire trecentomila per ogni anno o frazione di anno preso a base per la commisurazione dell'indennità di anzianità.

Per i redditi indicati alle lettere *e*), *f*) e *g*) dell'articolo 12 l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva ».

La lettera *c*) del secondo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« *c*) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti con i criteri di cui all'articolo 13 del decreto indicato nella pre-

cedente lettera a) intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente ».

All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« La ritenuta è determinata a titolo di imposta sulla parte imponibile della indennità di fine rapporto di cui all'articolo 12, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, con i criteri di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto ».

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge relativamente a rapporti cessati a partire dalla stessa data.

Art. 3.

Per le anticipazioni relative ai redditi di cui alla lettera e) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, corrisposte fino alla data di entrata in vigore della presente legge, si tiene conto, ai fini della liquidazione definitiva di cui al secondo comma dell'articolo 14 dello stesso decreto, come modificato dalla presente legge, soltanto della ritenuta operata sulle anticipazioni stesse dal sostituto d'imposta.

Per le anticipazioni indicate al primo comma gli uffici delle imposte, dalla data di entrata in vigore della presente legge, non procederanno alla liquidazione delle maggiori imposte o dei rimborsi derivanti dai redditi complessivi netti dichiarati, accertati o rettificati relativamente al biennio anteriore all'anno di corresponsione delle anticipazioni medesime.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.